

- 2) Se gli articoli 63, 64 e 66 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, ostino a una prassi amministrativa di un organo tributario, come quella del caso di specie, consistente nell'imporre obblighi di pagamento supplementari al soggetto passivo — una società professionale a responsabilità limitata (SPRL) tramite cui gli amministratori di procedure di insolvenza possono esercitare la loro professione — in quanto esso ha emesso fatture e riscosso l'IVA solo alla data dell'incasso dei pagamenti per i servizi forniti nell'ambito della procedura d'insolvenza, anche se l'assemblea dei creditori ha stabilito che il pagamento dell'onorario dell'amministratore di procedure di insolvenza è subordinato alla disponibilità di liquidità nei conti dei debitori.
- 3) Se, nel caso di un accordo di cooperazione tra marchi (co-branding) tra uno studio legale e il soggetto passivo, al fine di concedere il diritto a detrazione sia sufficiente che il soggetto passivo, nel provare l'esistenza di un collegamento diretto e immediato tra gli acquisti effettuati dal soggetto passivo a monte e le operazioni a valle, dimostri, dopo l'accordo, un aumento del fatturato/valore delle operazioni imponibili, senza ulteriore documentazione giustificativa. In caso di risposta affermativa, quali siano i criteri che devono essere presi in considerazione per determinare l'effettiva portata del diritto a detrazione.
- 4) Se il principio generale di diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa debba essere interpretato nel senso che, qualora, nel corso di un procedimento amministrativo nazionale per la decisione su un reclamo avverso un avviso di accertamento che ha stabilito il pagamento di IVA supplementare, siano accolti argomenti di fatto e di diritto nuovi rispetto a quelli contenuti nel rapporto sulla verifica fiscale su cui si basa la decisione di emettere detto avviso, e al soggetto passivo siano state concesse misure giurisdizionali di tutela provvisoria, in attesa della decisione del giudice di merito, mediante la sospensione del titolo di credito, il giudice adito nel merito possa considerare che tale principio non è stato violato senza verificare se il procedimento avrebbe potuto sfociare in un esito diverso in assenza di tale irregolarità.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 15 novembre 2022 — SC AA SRL / MFE**

(Causa C-701/22)

(2023/C 94/13)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel Cluj

**Parti**

*Ricorrente:* SC AA SRL

*Resistente:* MFE

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il principio della sana gestione finanziaria debba essere interpretato nel senso che, in combinato disposto con il principio di equivalenza, osti a che una persona giuridica, la quale gestisce un'impresa a scopo di lucro ed è beneficiaria di un finanziamento a fondo perduto del FESR, possa ottenere dall'autorità pubblica di uno Stato membro interessi di mora (interessi di penalità) in relazione al ritardato pagamento delle spese ammissibili per un periodo in cui era in vigore un atto amministrativo che ne escludeva il rimborso e che in seguito è stato annullato da una decisione giudiziaria.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se presenti rilevanza per la quantificazione dell'importo degli interessi di mora la colpa del beneficiario del finanziamento constatata da tale decisione, tenuto conto del fatto che la stessa autorità pubblica competente per la gestione dei fondi europei ha dichiarato, alla fine, successivamente alla pronuncia di detta decisione, ammissibili tutte le spese.

- 3) Se, nell'interpretare il principio di equivalenza con riferimento al momento in cui vengono riconosciuti gli interessi di mora al beneficiario del finanziamento a fondo perduto del FESR, sia rilevante una norma di diritto nazionale la quale prevede che, nel caso di accertamento di irregolarità, l'unica conseguenza sia costituita dalla mancata concessione del relativo beneficio finanziario, oppure, a seconda del caso, dalla sua revoca (restituzione degli importi non dovuti), al livello in cui sono stati concessi, senza percezione di interessi, benché il beneficiario di tali importi abbia goduto del vantaggio del loro utilizzo fino al momento della restituzione, e solo nel caso in cui detta restituzione non avvenga entro il termine legale stabilito, pari a 30 giorni dalla comunicazione del titolo di credito, le disposizioni dell'articolo 42 paragrafo 1 e 2 dell'Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (decreto legge n. 66/2011) consentano di percepire interessi dopo la scadenza del termine menzionato.
- 4) Se le disposizioni dell'articolo 288, paragrafo 3, TFUE ostino a che, in circostanze come quelle di specie, l'applicabilità della direttiva 2011/7/UE<sup>(1)</sup> sia estesa tramite una norma nazionale anche al caso di un contratto relativo alla concessione di un finanziamento a fondo perduto del FESR stipulato tra l'autorità pubblica competente per la gestione dei fondi europei e una persona giuridica che gestisce un'impresa a scopo di lucro.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (GU 2011, L 48, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München (Germania) il  
24 novembre 2022 — Citadines Betriebs GmbH / MPLC Deutschland GmbH**

**(Causa C-723/22)**

(2023/C 94/14)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht München

**Parti**

*Ricorrente in appello:* Citadines Betriebs GmbH

*Convenuta in appello:* MPLC Deutschland GmbH

**Questione pregiudiziale**

se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione]<sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa o ad una prassi nazionale che considera la fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione — come gli apparecchi televisivi nelle camere o nella palestra di un albergo — una comunicazione di opere al pubblico, qualora, in più, il segnale di trasmissione venga effettivamente inoltrato alle attrezzature attraverso un impianto di distribuzione via cavo proprio dell'albergo, ma tale ritrasmissione via cavo avvenga legittimamente in forza di una licenza acquisita dall'albergo.

<sup>(1)</sup> GU 2001, L 167, pag. 10.

---

**Impugnazione proposta il 24 novembre 2022 da AO Nevinomysskiy Azot, AO Novomoskovskaya  
Aksionernaya Kompania NAK «Azot» avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione Ampliata)  
del 14 settembre 2022, causa T- 865/19, Nevinomysskiy Azot e NAK «Azot»/Commissione**

**(Causa C-725/22 P)**

(2023/C 94/15)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* AO Nevinomysskiy Azot, AO Novomoskovskaya Aksionernaya Kompania NAK «Azot» (rappresentanti: P. Vander Schueren, A. de Moncuit e T. Martin-Brieu, avvocati)